



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 18 del 25/10/2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO NELLE AREE IN CUI SI SVOLGONO GLI EVENTI DELLA MANIFESTAZIONE LOLLAS E PRATZAS ANTIGAS 2024

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera di Giunta n°201 del 25/09/2024, è stato approvato il programma e progetto evento “Lollas e Pratzas Antigas” manifestazione delle tradizioni sarde, in programma per il mese di ottobre 2024, nel centro storico di Capoterra;

CONSIDERATO che tale evento richiamerà un considerevole numero di spettatori e avventori, per cui si rende necessario disciplinare il servizio di somministrazione nelle aree della manifestazione e nelle aree limitrofe ad essa;

RILEVATO che si rende comunque necessario limitare l'utilizzo, durante la suddetta manifestazione pubblica, di bottiglie e/o contenitori di vetro, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, ovvero potrebbero essere utilizzate per ledere o danneggiare;

CONSIDERATO inoltre che l'abbandono dei contenitori di vetro nelle strade o nelle Piazze, aumenta durante tali manifestazioni, si rende necessario regolamentare, affinché tala manifestazione si svolga in modo ordinato e civile introducendo quindi il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro o lattine al di fuori dei locali e di garantire e tutelare il decoro urbano e l'igiene del suolo pubblico;

RITENUTO opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone;

VISTO il Piano di Sicurezza redato dall'Ing. Celestino Pusceddu, nel quale viene descritta nel dettaglio l'area “gialla” interessata alla manifestazione;

VISTI:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge 507/99 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”;
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

ORDINA



per le motivazioni in premessa indicate, a decorrere dalle ore 07:00 del 27/10/2024 e fino alle ore 24:00 del 27/10/2024, in tutte le aree e i siti interessati dalla manifestazione "Lollas e Pratzas Antigas" e nelle aree limitrofe, il divieto di vendita, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro, al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi, le bevande andranno somministrate agli avventori in appositi contenitori di carta o plastica.

Tale norma è rivolta sia agli operatori in forma itinerante che in forma fissa, (questi ultimi con l'esclusiva limitazione all'esterno nei Dehors a servizio dei locali).

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro o lattina abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

DISPONE

- Gli organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;
- venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza:
- agli organizzatori della manifestazione "Associazione Enti Locali"

AVVISA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

La presente ordinanza è trasmessa per conoscenza:

- alla stazione dei Carabinieri Capoterra
- al settore tecnologico;

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau